



# COMUNE DI NARBOLIA

Provincia di Oristano

**UFFICIO DEL SINDACO**

Via Umberto n. 22 CAP 09070 Tel 0783.57513 - Fax 0783-57171

**ORIGINALE**

## **Ordinanza del Sindaco**

**N. 1 DEL 09-01-2025**

**Reg. Gen. N. 2**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: MANUTENZIONE E PULITURA DI RIPE, SIEPI E RAMI SPORGENTI SULLE STRADE, CURA DELLE AREE CORTILIVE, DEI CANALI STRADALI DI SCOLO, QUALE MISURA DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA' PUBBLICA**

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di gennaio

## **IL SINDACO**

Premesso che:

- negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, è stato accertato un incremento stagionale delle precipitazioni piovose a carattere di nubifragio con conseguente aumento della frequenza degli allagamenti e della loro intensità, causando grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza delle persone;
- alcune situazioni di criticità sono legate anche alla scarsa manutenzione dei canali minori in alcuni casi alla loro ostruzione o deviazione che con il tempo hanno portato a una parziale cancellatura del reticolo idrografico minore;
- la presenza di vegetazione, erbacea ed arborea, cresciuta spontaneamente o piantumata, ovvero manufatti di qualsiasi genere restringono la normale sezione del canale, ostacolano il normale deflusso delle acque, diventando concausa di fenomeni di esondazione e allagamenti in caso di eventi meteorici avversi anche di non grande intensità;
- la mancata potatura di alberi e siepi prospicienti la pubblica via sono causa di accumulo di foglie e ramaglie che ostruiscono fossi canali di scolo favorendo il ristagno idrico e innescando fenomeni di potenziale allagamento;

- ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi da cui protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e alla visibilità della segnaletica;
- alcune ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Tenuto conto della necessità di garantire la pubblica incolumità della popolazione ed evitare i rischi di inconvenienti igienico sanitari;

Dato atto che ai sensi del punto 46) dell'art.3 del D.Lgs. 285/1992, (nuovo Codice della Strada), per sede stradale si intende la superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la carreggiata, marciapiedi, e fasce di pertinenza;

Considerato che:

- sempre più spesso si verificano eventi atmosferici di forte intensità e che pertanto è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità di fossi, canali di scolo, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali, tombini stradali, rimuovendo l'eventuale presenza di fogliame o rifiuti che possano bloccare il deflusso delle acque piovane determinando fenomeni di allagamento della sede stradale al fine di garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la viabilità e la pubblica incolumità;
- risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell'alveo, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, alberature e vegetazioni, disincastamento e ripulitura degli attraversamenti stradali, ostruzioni e/o occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti;
- pervengono inoltre a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e aree verdi di proprietà privata, occupati da depositi di materiale abbandonato, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;
- i terreni e i lotti incolti, recintati e non, sia all' interno che all' esterno del centro urbano, a causa della presenza delle sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi, per la salute pubblica, oltre insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali;
- il perdurare di tale situazione può determinare anche rischi igienico sanitari;

- è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni e delle relative pertinenze al fine di risolvere le anzidette problematiche;

Tenuto conto che l'utente della strada deve essere sempre messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, affinché questo sia possibile, il proprietario o fittavolo di terreni confinanti con le strade comunali, o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e per mantenere funzionali i canali di scolo/tombini stradali, ecc. ;

Ritenuto necessario:

- assicurare la regolare manutenzione dei canali di scolo ed ogni altra opera idonea ad evitare situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica e per l'ambiente, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, avvertendo che, per la realizzazione delle opere, ove previsto, è necessario dotarsi delle opportune e necessarie autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia edilizia;
- conservare i terreni stessi costantemente liberi di materiali di scarto, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi;

Constatato che risulta doveroso ordinare ai proprietari dei terreni privati:

- Il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade di ogni tipologia, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
- la potatura delle ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, che coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;
- di provvedere alla pulizia periodica dei terreni incolti ed in stato di abbandono con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva, costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;
- di assicurare la regolare manutenzione di canali di scolo posti a fronte delle proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque;
- di provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- di mantenere i terreni stessi costantemente liberi di materiali di scarto, rifiuti, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi.

Visti gli artt. 29,30,31,32,33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, muri e opere di sostegno, condotte dei canali di scolo, dei fondi laterali delle strade;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e i suoi allegati;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte terza e parte quarta);

Visto l’art.181 e successivi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto e deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Visto l’art. 12 del D.Lgs n. 1 del 02/01/2018 riguardante le competenze e le attribuzioni del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

### **ORDINA**

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade di ogni tipologia, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:

A. Al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;

B. Alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di ogni tipologia di strada e/o che pregiudicano la pulizia ed il decoro della viabilità e/o compromettono la leggibilità della segnaletica e/o non rispettano le distanze previste dal codice della strada per la loro messa a dimora;

C. Alla rimozione, nel più breve tempo possibile, del fogliame degli alberi o le ramaglie di qualsiasi genere che sporgono o sono cadute sul piano viabile, al fine di evitare che i pedoni, e veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

D. Alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono con i loro rami gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale;

E. Al mantenimento delle aree cortilive, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

F. Di assicurare la regolare manutenzione dei canali di scolo a fronte della proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

G. Allo spurgo e pulizia dei fossi, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche, e rimuovere ogni materiale depositato, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

Ordinanza del Sindaco n.1 del 09-01-2025 COMUNE DI NARBOLIA

H. A conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

I. A conservare i terreni stessi costantemente liberi di materiali di scarto, rifiuti, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi.

**È fatto inoltre obbligo di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.**

Nell' eventualità in cui gli interessati non procedono autonomamente al rispetto degli obblighi sopra indicati, in caso di urgenza e grave pericolo per la circolazione, i lavori verranno eseguiti dall' Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e terreni medesimi.

### **RENDE NOTO**

l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate.

nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da 173 a 694 euro in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

Pubblicata in Amministrazione Trasparente sul sito del Comune e mediante manifesti per renderla pubblica a tutto il territorio comunale;

Trasmessa a:

- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Servizio di Polizia Locale
- All'Ufficio Tecnico;
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Alla Questura di Oristano.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori e intimando in primis, durante la stesura dei verbali di accertamento delle violazioni, l'esecuzione delle opere necessarie per la risoluzione dei problemi riscontrati.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Vargiu Gian Giuseppe

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al  
Lì

Il Funzionario incaricato  
Defendente Romina